

COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA

Il sottoscritto STEFANI dr. ALESSANDRO, Revisore dei Conti del Comune di Montecreto (MO), nominato con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge, esprime il seguente

PARERE N. 11/2024 IN MERITO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 – ESERCIZIO 2024 - ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175 C. 3 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000, PER L'ISCRIZIONE DI RISORSE STRAORDINARIE DI PROTEZIONE CIVILE A FINANZIAMENTO DI CORRELATI INTERVENTI DI SPESA E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DUPS.

Vista la Richiesta di parere in oggetto;

Vista

- LA Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 – esercizio 2024 - adottata ai sensi dell'art. 175 c. 3 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, per l'iscrizione di risorse straordinarie di protezione civile a finanziamento di correlati interventi di spesa e contestuale aggiornamento DUPS.

Visti

l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) il quale attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio, consentendo tuttavia alla Giunta comunale, al comma 4, l'adozione delle stesse con deliberazione in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

Considerato che i commi 4 e 5 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono testualmente:

- "le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine" (comma 4);
- "In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata" (comma 5); Premesso che:
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 9/09/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativo al periodo 2024/2026;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata il Documento Unico di Programmazione (DUPS) relativa al periodo 2024/2026;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

Considerato che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 2 lettera b) attribuisce alla competenza del Consiglio comunale le deliberazioni in materia di variazioni di bilancio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni al bilancio possono essere deliberate fino al 31 dicembre di ciascun anno per l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

Premesso che:

- a partire dal giorno 23 ottobre 2023 il territorio delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità;
- i summenzionati eventi sono stati caratterizzati fino al 6 novembre 2023 da allagamenti e movimenti franosi con conseguenti gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, alle abitazioni pubbliche e private e alle attività produttive;

VISTI:

- il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 3 novembre 2023 di dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dei predetti eventi;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni di novembre 2023 nel territorio

delle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna, per la durata di dodici mesi dalla data del provvedimento, con contestuale stanziamento di 11 milioni 800 mila euro per l'attuazione dei primi interventi in attesa della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1070 del 12 febbraio 2024;

Verificato che con decreto n. 38 del 5/04/2024 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato viene approvato il primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile, comprendente anche la direttiva per il contributo autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati, relativamente agli eventi meteo occorsi dal 23 ottobre ai primi giorni di novembre 2023.

Verificato che nell'ambito dei suddetti interventi di Protezione Civile l'Ente è risultato assegnatario della somma di € 150.000,00 quali risorse finalizzate al corrispondente finanziamento del ripristino del muro di sostegno di Via Centro Sportivo;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 175 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di consentire l'accertamento tempestivo dei finanziamenti di Protezione Civile sopra richiamati, tenuto altresì conto che le stesse comportano una variazione degli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUPS 2024/2026;

Rilevato che l'art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che i Consigli comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili;

Dato atto che:

- come chiarito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2955/2003) e rimarcato dal Ministero dell'Interno (parere del 7 dicembre 2006) "i limiti alla potestà deliberativa del consiglio comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall'art. 38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d'essere nell'esigenza di prevenire ogni interferenza dell'organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico nell'imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell'organo";

- la stessa giurisprudenza amministrativa (così TAR Veneto, sez. II, del 18 gennaio 2017, n. 50) ha chiarito che "l'analisi circa la sussistenza dei presupposti di improrogabilità ed urgenza che giustificano l'esercizio di tale potere deve essere condotta con particolare rigore. Tuttavia una volta che l'Amministrazione abbia dato una descrizione analitica delle ragioni di opportunità ed indifferibilità con una motivazione stringente ed approfondita, i presupposti dell'urgenza ed improrogabilità costituiscono un apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il limitato profilo della palese irrazionalità od illogicità della motivazione adottata (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 agosto 2006, n. 585)";

- il Ministero dell'Interno (parere DAIT del 19.07.2008) ha ulteriormente precisato che "il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere riconosciuto agli atti "... per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati ... o hanno un'utilità di gran lunga inferiore " (T.A.R. Veneto 1118 del 2012)";

- la stessa dottrina ritiene che successivamente alla indizione dei comizi elettorali la competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per l'amministrazione comunale;

Ritenuto che:

- nella fattispecie, sussistono i presupposti della "urgenza" e della "indifferibilità", atteso che, come da comunicazione PEC pervenuta dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Protezione Civile, nostro protocollo n. 1791 del 9/4/2024, i termini ordinatori sono di 90 giorni per l'affidamento dei lavori (entro il 6/7/24) e di 18 mesi per l'ultimazione e rendicontazione degli interventi (8/10/2025) a partire dal 08.04.2024, data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano sul BURERT n.104.

- la mancata approvazione di tale variazione, inoltre, potrebbe derivare un pregiudizio economico per l'Ente nonché un pregiudizio all'incolumità pubblica, considerato lo stato di pericolo in cui si è venuto a trovare il territorio;

Visto la variazioni di bilancio sopra elencate e riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto; Dato atto che, conseguentemente alla variazione di bilancio di cui all'allegato A), risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile come evidenziato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e risulta altresì modificato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Castelli Angiolina;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare al bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art. 175, comma 3 lettera a) del

D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

4. di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto il disposto di cui agli artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,

Vista che le variazioni di bilancio sopra elencate sono riportate nell'allegato A) e B) parte integrante e sostanziale al presente atto e che, conseguentemente alla suddetta variazione di bilancio, risulta confermato il permanere degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile come evidenziato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale al presente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Castelli Angiolina;

Visti

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento comunale di contabilità

Il parere favorevole reso dal dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.

Verificato

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

RICHIAMATO

l'art. 193, comma 1, il quale prevede che "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6";

Ritenuto

di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sulla base delle considerazioni sopra esposte

Esprime

parere favorevole ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/2000. in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni, di competenza, dettagliatamente descritte negli allegati alla proposta di deliberazione in analisi di cui fanno parte integrale e sostanziale.

Li, 26/04/2024

Il Revisore dei Conti

Dott. Stefani Alessandro